

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Enti locali: non sono incompatibili le cariche di Consigliere comunale e di Assessore in due Comuni</b>	<b>2</b>
<b>Elezioni amministrative: l'ente locale non può ammettere all'elettorato gli stranieri non comunitari – Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima del 17 dicembre 2008 n. 3714/2008</b>	<b>2</b>
<b>Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali</b>	<b>3</b>
<b>Trasferimenti erariali 2009 – Pubblicate le spettanze e la relativa nota metodologica contenente anche alcune indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione 2009</b>	<b>3</b>
<b>Assenze per malattia dei dipendenti:</b>	<b>4</b>
<b>a) Il parere del Consiglio di Stato in merito alla decurtazione del trattamento economico per assenza alla visita fiscale.</b>	
<b>b) Il parere n. 1/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti (art. 71 L. 133/2008)</b>	
<b>Direttiva del Ministro dell'Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili</b>	<b>5</b>
<b>Bonus straordinario per le famiglie – Prorogato al 28 febbraio il termine per la presentazione dell'istanza di contributo</b>	<b>7</b>
<b>Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare – Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione</b>	<b>8</b>

### **Enti locali: non sono incompatibili le cariche di Consigliere comunale e di Assessore in due Comuni**

Il Ministero dell'Interno ha diffuso una nota che sottolinea il parere reso dal Consiglio di Stato (nell'adunanza del 22 ottobre 2008) che si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità da parte di uno stesso soggetto di rivestire contemporaneamente la carica di consigliere comunale in un comune e quella di assessore in un altro comune della stessa Regione.

Secondo il Consiglio di Stato l'ipotesi presa in considerazione, infatti, non è espressamente disciplinata dalle norme in tema di incompatibilità contenute nel Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n.267/2000).

Tali disposizioni, afferma il Consiglio di Stato, non possono essere applicate in via analogica ad altri casi non esplicitamente previsti dalla normativa, in forza del principio generale per cui non si applicano estensivamente disposizioni - come quelle sull'incompatibilità - che derogano in senso peggiorativo a principi generali come quello della libera accessibilità alle cariche amministrative.

### **Elezioni amministrative: l'ente locale non può ammettere all'elettorato gli stranieri non comunitari – Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima del 17 dicembre 2008 n. 3714/2008**

Il Consiglio di Stato ha sostenuto l'impossibilità da parte di un Ente Locale di ammettere all'elettorato gli stranieri non comunitari.

Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso nell'ambito della richiesta di parere del Ministero dell'Interno nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di uno Statuto Comunale che aveva esteso agli stranieri "non comunitari", residenti nel Comune da almeno cinque anni, il diritto di elettorato nella elezione del Consiglio Comunale.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni degli organi comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (art. 10, comma 2 ed art. 117, comma 2, della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento, difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati (cfr. C.d.S., sez. I, 5 aprile 2006, n. 862 e sez. riunite I e II, n. 11074 del 6 luglio 2005).

## **Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali**

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2009 n. 26, è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'individuazione del nuovo saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali e precisamente:

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,50 per cento.

## **Trasferimenti erariali 2009 – Pubblicate le spettanze e la relativa nota metodologica contenente anche alcune indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione 2009**

All'indirizzo, <http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com060209.html> del Ministero dell'Interno, sezione finanza locale, sono pubblicati gli importi dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2009 ai comuni.

La nota metodologica consultabile sempre sul sito internet del Ministero, contiene inoltre alcune indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2009 che di seguito pubblichiamo:

" Per aiutare gli enti nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2009, si forniscono, ulteriori elementi di approfondimento su alcuni aspetti connessi ai citati trasferimenti.

1) *Riduzione dei trasferimenti per maggiore gettito dell'ICI cosiddetta rurale ed altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006*

Pur in presenza dell'applicazione della riduzione di 819,42 milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente, va considerato che le disposizioni vigenti di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevedono che: "i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito ..... sulla base di una certificazione da parte del comune interessato".

Si ritiene, quindi, che i comuni possano considerare nella previsione in entrata un importo pari alla differenza fra la riduzione proporzionale risultante in spettanza e l'importo già attestato, quale maggiore gettito registrato per l'anno 2007 (dati di attestazione validi anche per l'anno 2008 in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 154 del 2008 convertito, con modificazione dalla legge n. 189 del 2008). I comuni con un gettito attestato per l'anno 2007 eventualmente superiore alla riduzione proporzionale subita nel 2009, avranno cura di considerare un importo negativo a compensazione della differenza.

2) *Trasferimenti compensativi della minore imposta ICI da abitazione principale*

In ordine ai trasferimenti compensativi per minori entrate ICI sull'abitazione principale, si fa presente che non è ancora possibile fornire elementi precisi e definitivi circa l'importo da attribuire a ciascun

comune per l'anno 2009, in quanto tale importo dipende dallo stanziamento dei fondi statali, dal gettito certificato, nonché dall'applicazione dei criteri di ripartizione.

A legislazione vigente, gli stanziamenti previsti per l'anno 2009 ammontano a 2.604 milioni di euro e, coprono una percentuale pari a circa l'86 per cento del complessivo gettito attestato dai comuni nel corso del 2008.

Con riferimento al gettito sono in corso le procedure per predisporre la nuova certificazione ed acquisire i dati dai comuni stessi entro il prossimo 30 aprile, secondo quanto previsto dal comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Pertanto, a titolo indicativo e in attesa della definizione di tutti gli aspetti che hanno effetto su tale contributo, si rende noto un dato di presumibile assegnazione per ciascun comune, in forma provvisoria e proporzionale e sulla base degli importi attestati dai comuni nell'anno 2008, con riserva di fornire - con la celerità necessaria - aggiornamenti in merito non appena possibile.

I cennati dati di presumibile assegnazione dei trasferimenti compensativi per minori entrate ICI da abitazione principale, essendo provvisori, non vincolano la previsione di bilancio dell'ente.

#### **Assenze per malattia dei dipendenti:**

- a) Il parere del Consiglio di Stato in merito alla decurtazione del trattamento economico per assenza alla visita fiscale.**
- b) Il parere n. 1/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti (art. 71 L. 133/2008)**

L'art. 5, comma 14, del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito nella L. 11.11.1983 n. 638, vigente, prevede che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dall'intero trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".

Il Consiglio di Stato, nell'Adunanza della Terza Sezione del 16 dicembre 2008 n. 3991/08 ha affermato che l'essersi recati a visita medica presso lo studio del medico curante non può costituire di per sé valido motivo per giustificare l'assenza dal proprio domicilio durante il periodo di mancata prestazione del servizio per infermità.

Secondo il Consiglio di Stato inoltre la sanzione della decurtazione del trattamento economico è inapplicabile solo ove vi sia la presenza concomitante dei seguenti elementi:

- venga effettivamente provato l'effettivo orario di visita;
- sussistenza di situazioni cogenti che rendano impossibile recarsi dal medico in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità;
- l'esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che giustifichi l'allontanamento del lavoratore ammalato dal proprio domicilio.

Con riferimento invece all'art. 71 della L. 133/2008, che ha innovato la disciplina delle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti (relativamente al trattamento economico e normativo), è nuovamente intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere UPPA n. 1/2009.

Il dipartimento afferma inizialmente che "... incombono a tutte le amministrazioni doveri sulla corretta individuazione delle voci retributive non correlate al trattamento economico fondamentale e in quanto tali soggette alla decurtazione prevista dal comma 1 dell'art. 71, al fine di conseguire gli obiettivi oggetto della manovra urgente per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Secondo il dipartimento della funzione pubblica, con riferimento al parere IGOP del 16 gennaio 2009, poi, sono da considerarsi utili ai fini della decurtazione ex art. 71, le voci retributive interessanti il personale degli Enti Locali quali:

- la retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale;
- l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali ex art. 110 comma 3 TUEL 267 e art. 19 comma 6 del dlgs 165/201
- l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa;
- l'indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale;

Queste voci infatti, pur essendo di natura fissa e ricorrente, non sono qualificate dalle relative disposizioni contrattuali come voci del trattamento fondamentale.

Per le stesse motivazioni sopra dette, sono oggetto di decurtazione:

- l'indennità corrisposta ai segretari comunali e provinciali per funzione di direzione generale;
- la retribuzione di posizione spettante in correlazione alla tipologia dell'Ente.

Per quanto concerne infine l'individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio.

## **Direttiva del Ministro dell'Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili**

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la direttiva, che di seguito riportiamo, in materia di sicurezza per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili:

Dal sito del Ministero dell'Interno,

### **1. Premessa**

Si susseguono quotidianamente, nelle città, iniziative e manifestazioni pubbliche con cortei che percorrono i centri storici per dare voce e forma organizzata a dissensi e proteste o comunque per rappresentare e richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni su problemi e proposte.

Il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisce espressione fondamentale della vita democratica e come tale va preservato e tutelato.

L'esercizio di tale diritto deve tuttavia svolgersi nel rispetto di altri diritti costituzionalmente garantiti e delle norme che disciplinano l'ordinato svolgimento della convivenza civile.

La frequenza di manifestazioni determina non di rado, nella complessa realtà dei centri urbani di maggiori dimensioni, criticità nell'ordinato svolgersi della vita cittadina tali da limitare, condizionandoli, i più comuni diritti dei cittadini come ad esempio il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il diritto alla mobilità.

E' necessario quindi intervenire sulla disciplina esistente, adeguandola alle nuove esigenze.

La necessità di un tale intervento è ancor più evidente in ragione del fatto che le iniziative si ripetono e si concentrano, per ricercare la massima visibilità, nelle maggiori città, luoghi privilegiati della rappresentanza istituzionale e politica.

In ogni caso è importante che la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza siano sempre resi compatibili con il diritto di riunione e con la libertà di manifestazione del pensiero

## **2. Centri urbani**

La necessità di individuare percorsi e di prevedere altre indicazioni finalizzate alla regolamentazione delle manifestazioni, nasce anche dall'esigenza di evitare diseconomie e, ove sussistano forme di garanzia per assicurare la mobilità territoriale, di non vanificarne gli effetti. Ad esempio, laddove normativa ed accordi hanno reso effettive "le fasce di garanzia" del trasporto pubblico (senza per questo ledere l'altrettanto fondamentale diritto di sciopero) una manifestazione che si svolga in quegli stessi orari garantiti potrebbe causare, anche involontariamente, il blocco del traffico cittadino e ledere il diritto alla libera circolazione.

L'adozione di nuovi criteri nella regolamentazione di percorsi delle manifestazioni può costituire un equilibrato punto di approdo nel contemperamento dei diversi diritti da tutelare. In tal senso, l'esclusione di aree nevralgiche per la mobilità territoriale o di luoghi d'arte (si pensi ad esempio ai siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità), o ancora delle aree "particolarmente protette" sotto il profilo dell'inquinamento acustico, come gli ospedali, potrebbe rappresentare la scelta più confacente alla risoluzione delle problematiche descritte.

Ulteriore elemento da considerare è il patrimonio urbano, pubblico e privato, per la cui tutela potranno prevedersi forme di garanzia a carico dei promotori e degli organizzatori.

## **3. Aree sensibili**

L'art. 17 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di riunione, purché sia pacifico e senza armi. Per le riunioni in luogo pubblico è previsto l'obbligo di preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Coerente alla norma costituzionale è il disposto dell'art. 18 del TULPS che sancisce l'obbligo, in capo ai promotori, di preavviso al Questore almeno tre giorni prima. Il quarto comma prevede che il Questore possa, in caso di omesso avviso o per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, impedire che la riunione abbia luogo o prescrivere modalità di tempo e di luogo della riunione.

Analogha previsione è contenuta nell'articolo 26 dello stesso TULPS per quel che concerne le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni ecclesiastiche o civili: il Questore può, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, vietarle o prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. L'articolo 30 del regolamento di esecuzione del TULPS prevede inoltre che, in tali casi, possa essere richiesto il consenso scritto dell'Autorità competente, per percorrere determinate aree pubbliche.

Il Questore può di volta in volta valutare discrezionalmente la conformità della manifestazione alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo.

In particolare, tale valutazione troverà applicazione con riferimento alle aree nelle quali siano collocati obiettivi critici in relazione ai quali sarà opportuno disporre le necessarie limitazioni all'accesso.

#### **4. Direttiva**

In relazione a tanto, si rende opportuna la definizione di criteri che orientino le decisioni dei competenti Prefetti e Questori, ferme restando le valutazioni necessarie in relazione a casi specifici.

Fra questi criteri si evidenzia la necessità di limitare l'accesso ad alcune aree particolarmente sensibili, specialmente quando la manifestazione coinvolga un numero di partecipanti elevato.

Tali aree sensibili saranno individuate in zone a forte caratterizzazione simbolica per motivi sociali, culturali o religiosi (ad esempio cattedrali, basiliche o altri importanti luoghi di culto) o che siano caratterizzate - anche in condizioni normali - da un notevole afflusso di persone o nelle aree nelle quali siano collocati obiettivi critici.

Tali limiti potranno operare specialmente quando ci siano state precedenti manifestazioni, con stesso oggetto e organizzazione, che abbiano turbato l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 1, della Legge n. 121, del 1° aprile 1981, si emana la presente direttiva generale per le pubbliche manifestazioni, con l'invito ai Prefetti a stabilire regole - d'intesa con i Sindaci - e sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per:

1. sottrarre alcune aree alle manifestazioni;
2. prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni;
3. prevedere altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni.

Tali determinazioni (da condividere il più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma sperimentale.

### **Bonus straordinario per le famiglie – Prorogato al 28 febbraio il termine per la presentazione dell'istanza di contributo**

A seguito della conversione in legge del c.d. pacchetto anticrisi, d.l. 185/2008, il termine per la presentazione della richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico è stato posticipato al 28 febbraio 2009 (in precedenza il termine era il 31 gennaio 2009).

Il bonus - valido solo per il 2009 - consiste in una somma variabile dai 200 a 1000 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008:

- chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009 (e non più il 31 gennaio 2009), utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 (e non più il 31 marzo 2009), utilizzando il modello denominato "agenzia".

- coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla circolare n. 2/2009 dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2009 pubblicata all'indirizzo: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### **Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare – Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 36/e del 6 febbraio 2009 ha risposto ad un quesito diretto a conoscere se il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) o di fine servizio (TFS), in caso di morte del lavoratore dopo il collocamento a riposo, sia condizionato alla preventiva acquisizione da parte dell'istituto di previdenza del certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, secondo il disposto di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni» (TUS).

Quanto sopra poiché secondo l'INPDAP (nota operativa n. 11 del 19 ottobre 2007) occorre la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio spettante *iure successioneis*.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate "... il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo. Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l'ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'articolo 2122 del codice civile - in deroga ai principi generali della successione *mortis causa*- nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale. Tali soggetti acquistano le indennità *iure proprio*, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.

Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l'attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità e l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del TUS prima di disporre il pagamento.

In assenza dei soggetti individuati dalla legge il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione «*mortis causa*», tanto testamentaria che legittima (vedi Corte Cost. 19 gennaio

1972, n. 8 e Corte Cost. 4 aprile 1996, n. 10). In questo ultimo caso l'acquisto dell'indennità, avviene, pertanto, *iure ereditario*, e l'istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non era obbligato a presentarla (*cf.* risoluzione 29 ottobre 1998, n. 162).

La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con riguardo all'ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l'evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione."

Conclude pertanto l'Agenzia che l'istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l'indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 48 del TUS il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento.

Bergamo, 10 febbraio 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord